C O M U N E D I T R E S A N A
P.le XXV Aprile - 54012 Barbarasco (Prov. Massa Carrara)
Tel. 0187/477112 Fax 0187/477449

DISCIPLINARE AFFIDAMENTO GESTIONE STAGIONALE CHIOSCO ADIBITO A SOMMINISTRAZONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEL PARCO FIERA DI BARBARASCO.

ART.1 - **Oggetto della concessione**.
La presente concessione ha per oggetto esclusivamente l'affidamento della gestione stagionale del chiosco adibito a somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno del *Parco Fiera* di Barbarasco. Il chiosco dovrà essere utilizzato in sinergia con l'attività del *Parco Fiera* e tutte le altre manifestazione che si svolgeranno all'interno del parco stesso.
La riorganizzazione dei locali, dell'allestimento nonché l'implementazione degli arredi, degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale già esistenti sono ad esclusivo onere del concessionario.
Al termine della concessione i lavori effettuati, gli impianti realizzati verranno acquisiti al patrimonio comunale.
E' fatto divieto di sub concedere in tutto o in parte, anche per limitati periodi di tempo, i locali e le attività oggetto della concessione.
E' fatto divieto di utilizzo della struttura polifunzionale aperta adibita a sagre e altre manifestazioni se non quando la medesima risulta libera.
I servizi igienici pubblici annessi alla medesima rimarranno utilizzabili a carattere continuo.

ART.2 – **Servizi obbligatori da svolgersi e relativi orari**.
I servizi da svolgere per tutto il periodo contrattuale consistono nei seguenti:
a) apertura chiosco e relativa manutenzione ordinaria;
b) pulizia giornaliera dell'intero *Parco Fiera* compreso annesso parco giochi;
Gli orari di apertura del chiosco bar da rispettare dovranno essere i seguenti:
- Giorni feriali: 14,00 – 24,00
- Domenica: 08 – 24,00
Sugli orari di cui sopra, eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco per particolari esigenze.

ART.3 – **Servizi aggiuntivi da svolgersi nei locali affidati**.
Il concessionario, ferme restando le attività di cui all' art. 2, potrà attivare tutti i servizi compatibili con la struttura e per i quali sarà in grado di ottenere le relative concessioni, convenzioni, autorizzazioni, etc.
E' comunque fatto divieto di ristorazione.

ART.4 – **Requisiti professionali.**
Per la partecipazione alla gara e per l'espletamento delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale,

così come previsto dal D.Lgs.50/2016 e dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui agli artt. 13 e 14 della legge Regione Toscana 7 febbraio 2005 n. 28 *(Codice del Commercio)*, nonché di tutti i requisiti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni per gli eventuali servizi aggiuntivi proposti. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti sono richiesti con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale (ai sensi del comma 6 art. 13 e comma 6 art. 14 sopra richiamati).

ART.5 – **Utenze, allacciamenti, autorizzazioni.**
Le utenze di energia elettrica e acqua sono a carico del Comune mentre il gas e ogni altra utenza sono a carico del concessionario.
Tutte le autorizzazioni previste di legge per l'inizio dell'attività sono a carico del concessionario.

ART.6 - **Manutenzione dei locali, degli arredi e delle attrezzature.**
La manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, compresa la manutenzione degli arredi e delle attrezzature, resta a carico del concessionario che s'impegna a predisporre ogni misura idonea ad evitare danni e, ove essi si verifichino, a disporne l'immediata riparazione.
La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune di Tresana che espressamente se l'assume. Salvo i casi d'urgenza, gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere richiesti con preavviso di almeno venti giorni onde consentire al Comune le opportune verifiche e la necessaria programmazione degli interventi. Nei casi d'urgenza il concessionario dovrà innanzitutto predisporre tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica e, immediatamente dopo, richiedere l'intervento del Comune. Non sarà in ogni caso rimborsata qualsiasi eventuale spesa sostenuta dal concessionario per interventi di competenza del Comune, fatta salva l'eventualità nella quale, caso per caso, esista una richiesta scritta ed una determinazione di accoglimento da parte dell'Amministrazione Comunale. E' fatto divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dei locali senza il consenso scritto del concedente. In caso di inosservanza di tale divieto, il Comune di Tresana si riserva la facoltà di acquisire gratuitamente dette opere o di richiedere la rimessa in pristino a cura e spese del concessionario e salvo il maggior danno da liquidarsi in separata sede.

ART.7 – Incolumità pubblica.
Nel caso in cui il concessionario rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità è obbligato ad adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione del possibile pericolo (apprestamenti attrezzature, transennature, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizioni all'uso totale o parziale, ecc…). Contestualmente è tenuto a darne sollecita comunicazione all'Amministrazione Comunale affinché disponga i provvedimenti di sua competenza a riguardo.

ART.8 – **Conduzione e gestione del servizio.**
Dato che i beni sono situati all'interno del *Parco Fiera* è fatto obbligo al concessionario di uniformarsi nel complesso della gestione alle direttive dell'Amministrazione Comunale

finalizzata a coordinare tale attività con le altre attività che si svolgono o saranno svolte nel medesimo complesso. Tutto ciò si rende necessario per ottimizzare e rendere omogenea la fruizione del *Parco* stesso.
Il concessionario si obbliga a fornire i suoi servizi ad un pubblico indifferenziato di utenti, assicurandone, per tutta la durata della concessione, continuità, regolarità e qualità delle altre attività svolte all'interno del *Parco*.
Il concessionario sarà ritenuto responsabile di conseguenze morali e materiali che potessero derivare all'utenza ovvero all'Amministrazione Comunale da uno sconveniente comportamento nel servizio svolto, da dolo o colpa imputabili a lui o ai suoi collaboratori in genere comunque immessi dal concessionario nella conduzione del servizio.
La gestione commerciale dei locali viene effettuata ad esclusiva cura e vantaggio del concessionario. Pertanto resta espressamente stabilito che tale gestione non ha rapporti con l'amministrazione comunale e che in nessun caso il Comune di Tresana potrà essere chiamato a rispondere in qualsivoglia sede di atti o fatti pertinenti alla gestione commerciale del servizio.
All'interno del *Parco* potrà essere esercitata qualsiasi altra attività, anche simile a quella svolta dal concessionario, da qualsiasi soggetto che sia in possesso di apposita autorizzazione comunale.

ART.9 - **Personale di servizio.**
Per quanto riguarda il personale di servizio, esso sarà eventualmente impiegato dal concessionario con tutti i relativi oneri che saranno da esso sostenuti, dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, s'intenderà instaurato fra essi e l'Amministrazione Comunale. Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

ART.10- **Oneri, imposte e tasse**.
Tutte le spese, oneri fiscali, imposte, tasse, tributi e contribuzioni fiscali di qualsiasi natura presenti e future, pertinenti comunque alla gestione di quanto affidato sono a completo carico del concessionario dall'inizio al termine della concessione restando espressamente esclusa qualsiasi partecipazione e/o concorso dell'Amministrazione Comunale.

ART.11 - **Vigilanza sul rispetto delle obbligazioni**.
Il Comune di Tresana onde accertarsi della diligente manutenzione di quanto affidato in gestione all'interno del *Parco*, si riserva il diritto di effettuare, a mezzo di suo personale, ispezioni e controlli dei locali e degli impianti ed attrezzature sia di proprietà comunale che dello stesso concessionario.

ART.12 - **Deposito cauzionale**
A garanzia di tutti gli impegni che si assume con la concessione il concessionario dovrà prestare al Comune deposito cauzionale di importo pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicurativa, che preveda la possibilità della immediata escussione, a semplice richiesta del Comune e senza possibilità di sollevare eccezione alcuna.

La cauzione non potrà mai essere compensata con il canone di concessione.

ART.13 – Assicurazioni

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, etc.) a favore del personale impiegato nei locali, il concessionario dovrà sottoscrivere, per tutta la durata della concessione e per gli importi e secondo le modalità indicati dall'amministrazione comunale, le seguenti coperture assicurative:

1) RISCHIO INCENDIO (comprensiva dei rischi relativi al fabbricato, agli arredi ed attrezzature ed al ricorso terzi) – 100.000 euro;

2) RESPONSABILITA' CIVILE TERZI - massimale non inferiore a 1.500.000 euro;

L'Amministrazione si riserva di verificare, prima della stipula del contratto, l'idoneità e il gradimento delle clausole riportate nelle sopracitate coperture assicurative.

Il concessionario avrà l'obbligo di esibire le ricevute dei premi corrisposti a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. I valori assicurati dovranno essere ogni anno aggiornati.

ART.14 - **Canone di concessione**.

Il canone stagionale per la concessione di quanto stabilito sarà quello risultante dalle procedure dì gara e cioè pari o superiore alla base d'asta di euro **2.400,00 (duemilaquattrocento/00**).

Il versamento dovrà essere effettuato in rate mensili anticipate da pagarsi entro il terzo giorno del mese cui il pagamento si riferisce.

Il termine per il versamento non può essere prorogato ed ogni ritardo comporta il diritto per il Comune di Tresana all'immediata risoluzione del contratto.

ART.15 – **Stipula, decorrenza e durata della concessione. Consegna dei locali.**

Il contratto di concessione sarà stipulato successivamente alla presentazione della documentazione di rito nonché di quanto previsto agli artt. 14, 15 e 21 del presente disciplinare.

La consegna dei locali avverrà a mezzo di verbale, da redigersi in contradditorio tra le parti.

Dal momento della consegna il concessionario dovrà effettuare i lavori, la riorganizzazione dell'allestimento e l'implementazione degli arredi, degli impianti e delle attrezzature.

Il concessionario comunicherà l'avvenuta fine dei lavori.

La data della consegna dei locali sarà indicata nel contratto da stipularsi,previa completa presentazione della documentazione richiesta.

Dalla stessa data della consegna dei locali decorrerà la durata della concessione, stabilita in una stagione, ed il relativo pagamento del canone.

ART.16 - Decadenza automatica

La presente concessione decade di diritto per sopravvenute cause ostative in materia di legislazione antimafia, per sopravvenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo del concessionario ovvero per non superamento dei controlli da parte dei competenti Uffici Comunali per il venir meno dei requisiti autorizzativi previsti per legge

ART.17 - Clausola risolutiva espressa
La presente concessione è risolta di diritto in caso di inosservanza degli obblighi contemplati nel presente disciplinare e relativi alla manutenzione dei locali, arredi ed impianti, nonché in caso di mancato o parziale pagamento del canone di concessione.
In tal caso la concessione si risolverà previa semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della disposizione di cui al presente articolo.

ART. 18 – Revoca per pubblico interesse.
L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare la presente concessione per motivi di pubblico interesse.

ART.19 - **Normativa antimafia e verifiche preliminari alla stipula**.
La stipula del contratto è subordinata alle verifiche previste dalla normativa antimafia, se dovuta e, in particolare, alle verifiche sulla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 – Spese contrattuali.
Le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

ART. 21 - **Trattamento dei dati**.
Il concessionario autorizza il concedente al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs n. 196/2003.